Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Il Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

CH-3003 Berna, SG-DATEc

Destinatari:
Governi cantonali

Berna, 15 marzo 2013

Revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare: apertura della procedura di consultazione

Signora Presidente,
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri di Stato,

il 15 marzo 2013 il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di avviare una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, nonché le associazioni mantello svizzere dell'economia e le cerchie interessate.

Il 13 giugno 2008 il Parlamento ha adottato la nuova legge sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN). Nel contempo, ha approvato le versioni rivedute della Convenzione di Parigi e della Convenzione complementare di Bruxelles sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare. Di conseguenza, la Svizzera ha ratificato le Convenzioni di Parigi e Bruxelles.

L'entrata in vigore della nuova LRCN è subordinata alla messa in vigore della revisione della Convenzione di Parigi. Ciò non accadrà prima della fine del 2013.

Nel quadro della revisione della LRCN, la somma di copertura minima da garantire a livello nazionale è stata portata dal valore attuale di 1 miliardo di franchi svizzeri a 1,2 miliardi di euro (al cambio attuale, circa 1,45 miliardi di franchi), adeguandola alle norme internazionali in questo ambito. Inoltre, la revisione comporta una sostanziale semplificazione della procedura di indennizzo e quindi un miglioramento della protezione delle vittime, nell'eventualità che un incidente nucleare all'estero provochi danni o vittime anche in Svizzera. In questo caso, per la Svizzera valgono i medesimi presupposti per gli indennizzi e le medesime prescrizioni procedurali applicabili negli altri Stati contraenti.

Nella revisione dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) devono essere definiti, in particolare, i seguenti punti:

Secondo l'articolo 9 capoverso 1 LRCN, un assicuratore autorizzato a esercitare in Svizzera o un altro garante deve fornire una copertura assicurativa di almeno un miliardo di franchi. Il Consiglio federale

può aumentare questa somma minima se ritiene che i fornitori di copertura privata siano in grado di garantire una copertura maggiore. Nella revisione della ORCN l'importo minimo di cui all'articolo 9 capoverso 1 LRCN deve quindi essere fissato conformemente alle possibilità degli assicuratori privati.

Inoltre, l'avamprogetto di revisione della ORCN, analogamente al testo vigente di quest'ordinanza, definisce i rischi che il fornitore di copertura privata può escludere dalla copertura stessa (art. 9 cpv. 4 LRCN). La necessità di una revisione dell'ordinanza deriva anche dal fatto che la Convenzione di Parigi ha ampliato, rispetto alla legislazione attuale, la nozione di danno nucleare.

Secondo l'articolo 10 capoverso 1 LRCN, la copertura è fornita dalla Confederazione nella misura in cui il danno nucleare eccede la copertura privata o se tale copertura non esiste o è indisponibile. Per finanziare i loro obblighi, gli esercenti degli impianti nucleari versano alla Confederazione contributi che devono essere fissati secondo i principi di tecnica assicurativa.

La nuova LRCN offre infine la possibilità di ridurre a 70 o 80 milioni di euro la somma di copertura minima per determinati impianti nucleari e per i trasporti di sostanze nucleari (art. 8 cpv. 3 LRCN). Per chiarire se una riduzione è giustificata, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha svolto diversi accertamenti presso l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) e l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) (cfr. anche Rapporto esplicativo, n. 1.3.2 lett. b). Tenuto conto dei risultati di questi accertamenti, per gli impianti di ricerca nucleare, per il deposito intermedio federale e per determinati trasporti di sostanze nucleari, si è deciso di ridurre la somma di copertura all'importo minimo definito nell'articolo 8 capoverso 3 LRCN.

In allegato vi inviamo in consultazione l'avamprogetto di revisione, affinché possiate esprimere il vostro parere. La documentazione comprende l'avamprogetto di revisione della ORCN e il rapporto esplicativo. Ulteriori copie di questi documenti possono essere scaricate all'indirizzo Internet http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html.

Vi preghiamo di inviare il vostro parere all'Ufficio federale dell'energia, 3003 Berna oppure, in forma elettronica, all'indirizzo e-mail anna.baumgartner@bfe.admin.ch.

La consultazione **si concluderà il 28 giugno 2013**. In mancanza di un vostro riscontro, riterremo che siete d'accordo con l'avamprogetto.

Per eventuali chiarimenti, potete rivolgervi a Christian Plaschy (christian.plaschy@bfe.admin.ch; 031 322 56 15).

Vi ringraziamo sin d'ora per la vostra preziosa collaborazione.

Vogliate gradire, signora Presidente, signor Presidente, signore e signori Consiglieri di Stato, l'espressione della mia stima.

Doris Leuthard
Consigliera federale

Allegati:
- Avamprogetto di ordinanza e rapporto esplicativo
  ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG: d
  VD, NE, GE, JU: f
  BE, FR, VS: d, f
  GR: d, i
  TI: i
- Elenco dei partecipanti alla consultazione (d, f, i)